



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 18

**Publicato sul sito www.agcm.it
4 maggio 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA	
<i>Provvedimento n. 28222</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS1657 - ASL DI FROSINONE-AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD	
AVVOCATI ESTERNI	7
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	9
PS9539B - CERVED CREDIT COLLECTION S.P.A. - RECUPERO CREDITI - RIDETERMINAZIONE	
SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 28224</i>	9
PS11723 - FARMACO CORONAVIRUS.IT-KALETRA	
<i>Provvedimento n. 28226</i>	11
IP333 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE	
<i>Provvedimento n. 28228</i>	15
CONFLITTO DI INTERESSI	20
SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL	
RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE "IVY" IN	
PROSSIMITA' DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA-	
PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	
ISTRUTTORIO	
<i>Provvedimento n. 28227</i>	20

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA

Provvedimento n. 28222

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2020;

SENTITI i Relatori Professore Michele Ainis e Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020, con il quale l'Autorità ha stabilito che Telecom Italia S.p.A. ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 del TFUE;

CONSIDERATO che, a causa di un errore materiale, nel testo del suddetto provvedimento, nella "Tabella 23", compresa tra i punti 608 e 609, sono stati erroneamente invertiti i valori economici presenti nella seconda colonna in quanto, come si evince dal successivo punto 609 del provvedimento, i costi di Fibra 1000 sono inferiori del 2,5% rispetto ai costi di TIM Connect;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020 e che l'errore materiale riscontrato non inficia la valutazione svolta, né l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020, sostituendo la "Tabella 23" con quella di seguito riportata:

Tabella 23

Costi di permanenza in Tim Connect per ulteriori 24 mesi	Euro	787
Costi di permanenza in Fibra 1000 di WT per 24 mesi	Euro	768

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati delle condizioni contrattuali di TIM Connect e Fibra 1000.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rettificare il provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020, sostituendo la “Tabella 23” con quella di seguito riportata:

Tabella 23

Costi di permanenza in Tim Connect per ulteriori 24 mesi	Euro	787
Costi di permanenza in Fibra 1000 di WT per 24 mesi	Euro	768

Fonte: elaborazioni dell’Autorità su dati delle condizioni contrattuali di TIM Connect e Fibra 1000.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1657 - ASL DI FROSINONE-AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

Roma, 23 aprile 2020

Azienda Sanitaria Locale Frosinone

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, di seguito al ricevimento di una segnalazione relativa all'“Avviso pubblico per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni della ASL di Frosinone” (di seguito, Avviso), approvato dalla Azienda Sanitaria di Frosinone (ASL Frosinone) con Deliberazione n. 2016 del 7 novembre 2019, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell'adunanza del 16 aprile 2020 ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni in merito ai requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

Nello specifico, con Deliberazione n. 2016 del 7 novembre 2019, la ASL di Frosinone ha provveduto ad indire il predetto Avviso ed a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale insieme al nuovo “Regolamento per il conferimento di incarichi agli avvocati esterni” (di seguito, Regolamento) approvato in pari data.

La lett. b) dell'articolo 1 dell'Avviso, rubricato “Requisiti”, prevede che, per presentare la domanda di iscrizione all'albo, i professionisti devono dimostrare “di aver patrocinato negli ultimi 5 anni in aziende sanitarie pubbliche o private in almeno 10 procedimenti di qualunque natura (civile, lavoristica, tributaria, amministrativa e penale), indicando il numero di RG ed il foro adito”. Il medesimo requisito è previsto all'articolo 3, comma 1, lett. a), n. 2 del citato Regolamento.

Il requisito di partecipazione sopra indicato risulta idoneo a determinare delle ingiustificate restrizioni concorrenziali, impedendo l'accesso al suddetto albo a professionisti adeguatamente qualificati.

All'uopo, si ritiene che, se da un lato è del tutto giustificabile richiedere una qualificata esperienza professionale nel settore sanitario, dall'altro, per dimostrare l'esistenza di tale requisito, non appare necessario aver patrocinato unicamente in strutture sanitarie e per un numero predeterminato di procedimenti negli ultimi 5 anni. Invero, una tale qualificata esperienza potrebbe rinvenirsi in un professionista esperto del settore sanitario che, pur non avendo patrocinato aziende sanitarie in 10 procedimenti di varia natura negli ultimi 5 anni, si sia comunque occupato per diversi anni di assistenza legale a favore di soggetti privati o di attività di consulenza legale nella medesima materia, acquisendo quindi le competenze richieste.

Pertanto, si ritiene che la lettera *b*) dell'articolo 1 dell'Avviso, così come l'analogha previsione contenuta nel "*Regolamento per l'affidamento di incarichi agli avvocati esterni*", prevedano requisiti restrittivi della concorrenza, ponendo dei limiti non proporzionati all'accesso all'albo da parte di soggetti che potrebbero essere adeguatamente qualificati in termini di esperienza nel settore sanitario, oltre che in termini generali di esperienza professionale.

In questa prospettiva, dunque, si auspica che Codesta ASL riveda i requisiti richiesti nell'Avviso e nel Regolamento in modo da superare i rilievi formulati.

L'Autorità invita la ASL di Frosinone a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS9539B - CERVED CREDIT COLLECTION S.P.A. - RECUPERO CREDITI - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 28224

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 25324 del 18 febbraio 2015, adottato a conclusione del procedimento istruttorio PS/9539 "*RECUS-Recupero Crediti*", con il quale è stata deliberata, tra l'altro, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500.000 euro nei confronti della società Recus S.p.A. (di seguito Recus) per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *b*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice del Consumo, sostanziatasi, nell'ambito della sua attività di recupero crediti, in condotte ritenute idonee, attraverso insistenti e reiterati solleciti telefonici, epistolari e visite domiciliari, ad indurre i consumatori ad adottare decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, ovvero il pagamento di crediti oggetto di contestazione;

VISTA la sentenza 9 marzo 2020 n. 1694/2020 con cui il Consiglio di Stato, nel riformare parzialmente la sentenza del Tar Lazio, Sez. I, n. 3418 del 21 marzo 2016, ha disposto l'annullamento del suindicato provvedimento con riferimento a due delle condotte in cui si è articolata la pratica commerciale sanzionata (i solleciti telefonici e quelli epistolari), confermando invece la correttezza delle valutazioni dell'Autorità in merito alle visite domiciliari presso l'abitazione dei debitori e ai contatti con soggetti diversi dagli stessi consumatori indebitati;

VISTO, altresì, che il Consiglio di Stato ha rimesso all'Autorità il compito di procedere alla rideterminazione della sanzione all'epoca irrogata alla società Recus, nei limiti indicati dalla stessa sentenza;

CONSIDERATO che in data 1° settembre 2016 Recus è stata fusa per incorporazione nella società Finservice S.p.A., che ha assunto il nome di Cerved Credit Collection S.p.A. (di seguito Cerved);

CONSIDERATO che la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Cerved deve avvenire in contraddittorio con la Parte;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, l'avvio di un'istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Cerved Credit Collection S.p.A. per la violazione accertata;

DELIBERA

a) l'avvio del procedimento nei confronti della società Cerved Credit Collection S.p.A.;

b) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Sebastio;

d) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione B della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;

e) che il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di protocollo della comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

PS11723 - FARMACO CORONAVIRUS.IT-KALETRA

Provvedimento n. 28226

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11723 del 17 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), 25, lettera *c*), 49, lettere *b*) e *c*), e 52 del Codice del Consumo, da parte del sig. Gino Capelli;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 17 marzo 2020 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale posta in essere dal sig. Gino Capelli, consistente nella promozione e vendita del farmaco generico “Kaletra” con modalità ingannevoli;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1 Secondo informazioni acquisite d'ufficio (in data 12 e 16 marzo 2020) e la segnalazione di una consumatrice pervenuta il 9 marzo 2020, è emersa la diffusione, sul sito *web* <https://farmacocoronavirus.it>, di una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato *“generico Kaletra”*, attraverso *claim* che suggerivano che il prodotto, contrariamente al vero, fosse l'*“unico farmaco contro il Coronavirus (COVID-19)”* e l'*“unico rimedio di combattere il Coronavirus (COVID-19)”*. Inoltre, il complessivo contesto narrativo sembrava far leva sulla tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto.

2 Parimenti, il professionista si presentava, contrariamente al vero, quale titolare di una farmacia *on line*, *“legale al 100%”* con esperienza ultradodecennale.

Risultava, infine, omessa l'informativa precontrattuale in ordine all'identità del professionista e al suo indirizzo geografico di stabilimento, nonché negato il diritto di recesso ove esercitato oltre le 24 ore dall'ordine.

3 I *claim* sull'asserita unicità ed efficacia del medicinale in termini di rimedio per combattere il virus apparivano idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello

stesso, risultando privi di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiosi, posto che si riferivano alla capacità di cura in un momento di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

4 Inoltre, le affermazioni riguardo alla legalità della vendita *online* dei farmaci pubblicizzati apparivano ingannevoli, in quanto il professionista non risulta annoverato nell'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita *online* di medicinali SOP; a ciò va aggiunta, altresì, la circostanza che il farmaco non risulta suscettibile di vendita a distanza al pubblico¹.

5 Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11723, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), 25, lettera *c*), 49, lettere *b*) e *c*), e 52 del Codice del Consumo.

6 Il professionista parte del procedimento è stato individuato nel sig. Gino Capelli, in qualità di *registrant* del sito *web* <https://farmacocoronavirus.it>.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 17 MARZO 2020

7 Con delibera adottata nella riunione del 17 marzo 2020, l'Autorità ha disposto in via cautelare l'inibizione dell'accesso al sito e la sospensione da parte del professionista di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmacocoronavirus.it>.

8 In particolare, l'Autorità ha ritenuto che la condotta contestata al professionista, strumentalizzando la tragica pandemia in atto, fosse diretta a orientare i consumatori all'acquisto del prodotto "generico Kaletra", mediante modalità di vendita del prodotto aggressive e ingannevoli. Le affermazioni riportate sul sito *web* <https://farmacocoronavirus.it>, infatti, sono apparse caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto dirette a convincere i consumatori italiani della piena legalità dell'attività del professionista, nonché delle asserite proprietà terapeutiche del medicinale pubblicizzato e commercializzato.

9 L'Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: *i*) dell'attualità delle condotte contestate; *ii*) del coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del Covid-19; e *iii*) dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto, posto che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto idoneo a limitare la diffusione del virus.

10 Con delibera del 17 marzo 2020, pertanto, l'Autorità ha disposto in via cautelare l'inibizione dell'accesso al sito <https://farmacocoronavirus.it>, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera *g*), del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione da parte del professionista di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmacocoronavirus.it>, attestato all'indirizzo IP 104.18.34.45-640, mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

11 Il professionista è stato, altresì, invitato a presentare memorie scritte e documenti, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.

¹ Secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

12 Con nota pervenuta in data 23 marzo 2020, la Guardia di Finanza ha comunicato le iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento cautelare del 17 marzo 2020 e ha altresì riferito che il professionista si è avvalso di una falsa identità - individuata nel sig. Gino Capelli - dal momento che i dati comunicati in occasione della registrazione del dominio presso la società fornitrice del servizio di accesso alla rete non corrispondono ad alcun soggetto di diritto (anche il codice fiscale è risultato inesistente).

13 Il provvedimento cautelare è stato pubblicato nel Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del Regolamento.

14 Dal professionista non è pervenuta alcuna memoria scritta o documentazione a difesa del proprio operato.

III. VALUTAZIONI

15 Alla luce di quanto emerso in atti, sussistono tuttora i presupposti che hanno portato l’Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare, sia con riferimento al *periculum in mora* sia con riferimento al *fumus boni iuris* circa la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), 25, lettera c), 49, lettere b) e c), e 52 del Codice del Consumo.

16 Invero, risulterebbe fortemente pregiudizievole per i consumatori italiani l’eventuale continuazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell’attività di promozione e commercializzazione sul sito <https://farmacocoronavirus.it>, del “generico Kaletra”, con le descritte modalità ingannevoli e aggressive. È emerso, infatti, che siffatta condotta è stata posta in essere da soggetti ignoti, sprovvisti della prescritta autorizzazione alla vendita *online* e in violazione del divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.

17 Posto che, allo stato, non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio del virus, la protrazione della condotta che sfrutta l’emergenza sanitaria è idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale inducendoli all’acquisto del farmaco, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il farmaco “generico Kaletra” abbia effetti curativi del Covid-19.

18 Pertanto, dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell’adunanza del 17 marzo 2020, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco “generico Kaletra” come unico rimedio contro il Covid-19, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 17 marzo 2020, che giustificano l’inibizione all’accesso al sito e la sospensione della pratica commerciale citata;

DELIBERA

di confermare l’inibizione dell’accesso al sito <https://farmacocoronavirus.it>, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere da ignoti attraverso il sito *internet* www.farmacocoronavirus.it, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco quale “generico Kaletra” unico rimedio contro il

Covid-19, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati tramite pubblicazione nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

IP333 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE*Provvedimento n. 28228*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, e nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;VISTA la delibera n. 28011 del 27 novembre 2019¹, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale attuata dalla società Compass Banca S.p.A. (di seguito Compass), consistente nella collocazione in abbinamento ai prestiti personali erogati dalla stessa finanziaria, per lo meno a partire da gennaio 2015² e fino all'adozione del provvedimento, polizze assicurative non connesse al prestito, condizionando i consumatori alla loro sottoscrizione al fine di ottenere il finanziamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, l'Autorità ha deliberato che la condotta attuata da Compass, riguardante l'abbinamento tra prodotti di finanziamento, oggetto della richiesta del consumatore presso la finanziaria, e prodotti assicurativi non connessi con il prestito³, dalla stessa distribuiti e imposti per vedere soddisfatta la richiesta, costituisce una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.

La pratica, infatti, ha determinato un indebito condizionamento nell'erogazione dei prestiti personali, subordinati alla sottoscrizione di coperture assicurative estranee al credito, con la conseguenza di avere limitato considerevolmente la libertà di scelta degli stessi consumatori beneficiari dei prestiti personali in relazione ai prodotti di finanziamento.

¹ Pubblicata in Boll. n. 52/2019.

² Punto n. 92 del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019.

³ Come, ad esempio, prodotti assicurativi legati alla copertura del rischio d'infortunio, intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia, ingessatura a seguito di Infortunio, ed altri prodotti decorrelati al prestito personale.

2. La pratica si è realizzata attraverso l'inserimento obbligatorio del premio assicurativo nella rata mensile del prestito, con l'effetto di incrementare quest'ultima rispetto alla rata del solo finanziamento. La strategia commerciale e le condotte attuate dalla finanziaria non hanno consentito ai consumatori di esprimere liberamente la propria adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi estranei al credito.

I consumatori sono stati condizionati a sottoscrivere polizze non connesse al finanziamento pur di ottenere quest'ultimo; tra di essi si è diffusa la percezione dell'obbligatorietà della polizza ai fini del conseguimento del finanziamento o, addirittura, dell'unicità del pacchetto prestito/polizza, frutto dei comportamenti degli addetti di Compass, che hanno condizionato i clienti alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, anche attraverso la mancata consegna della documentazione pre-contrattuale e contrattuale, contenente le caratteristiche delle polizze.

3. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

La Relazione di ottemperanza di Compass

4. Sulla base della Relazione di ottemperanza alla summenzionata delibera del mese di novembre 2019, trasmessa dalla società Compass il 23 gennaio 2020, è emersa la continuazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato.

5. Nello specifico le misure adottate e da adottarsi dalla società finanziaria consistono prevalentemente in quelle già oggetto degli impegni a suo tempo proposti e rigettati dall'Autorità, ma che la società ha deciso comunque di attuare e, nello specifico:

- 1) lettera informativa da inviare ai clienti attuali sulla facoltà di recesso dalla polizza e sulla gestione della restituzione della quota parte del premio non goduto;
- 2) contatto col cliente sette giorni dopo la stipula della polizza per la conferma della volontà del prodotto;
- 3) offerta di polizze con modalità '*stand alone*';
- 4) maggiore chiarezza della documentazione pre-contrattuale delle polizze oggetto del procedimento;
- 5) facoltà di recesso dalla polizza maggiormente esplicitata nella documentazione;
- 6) limitazione dei soggetti abilitati all'intermediazione delle polizze;
- 7) formazione degli addetti all'attività d'intermediazione delle polizze;
- 8) incremento del sistema di controlli post-vendita.

6. La società ritiene poi opportuna l'introduzione di due ulteriori misure che, operando sinergicamente rispetto all'attuazione degli impegni, determinano un insieme di iniziative che garantirebbero la piena ottemperanza alla delibera n. 28011 del 2019:

- **misura n. 1: Attestazione del cliente**, che si aggiunge alla documentazione pre-contrattuale, funzionale alla richiesta della polizza non connessa, nella quale il cliente sottoscrive di essere consapevole della natura e delle caratteristiche del prodotto assicurativo (natura facoltativa e non obbligatoria dello stesso per beneficiare del finanziamento; unicità del premio anticipato, che viene finanziato e rateizzato nella stessa rata del prestito; garanzia dell'esercizio del recesso che, se esercitato entro 60 gg dalla sottoscrizione, dà diritto al rimborso totale del premio, altrimenti se esercitato dopo il decorso del suddetto termine, dà diritto al rimborso della quota parte del premio non goduto). In assenza di tale sottoscrizione, è previsto il divieto assoluto di collocamento della

polizza. L'operatività di tale procedura è prevista entro tre mesi dal deposito della relazione di ottemperanza;

- **misura n. 2: separazione temporale tra sottoscrizione ed attivazione della polizza**, prevedendo che l'attivazione della polizza e la decorrenza degli effetti avvengano solo una volta che siano decorsi non meno di sette giorni dalla sua sottoscrizione, contestuale a quella del finanziamento, e, comunque, in un momento successivo all'erogazione di quest'ultimo. Tale misura si realizza attraverso contatto telefonico del cliente, da parte dell'operatore prima che sia attivata la polizza stessa, con la previsione che gli effetti della polizza decorrono solo dopo il contatto telefonico in cui viene confermato l'interesse per la polizza stessa. In tale lasso di tempo non si verifica *“alcun adempimento volto all'attivazione della polizza, inclusa la trasmissione dei flussi informativi alla Compagnia”*. Il contatto telefonico e la conseguente attivazione della polizza avvengono dunque dopo che le somme oggetto del finanziamento sono state erogate e trasferite al cliente. La procedura descritta è previsto che sia operativa entro tre mesi dall'invio della relazione di ottemperanza.

7. Secondo il professionista **la misura n. 2** prevede che gli effetti e la decorrenza della polizza inizino a decorrere in un momento successivo all'erogazione del finanziamento e al trasferimento dei fondi in capo al consumatore. Tuttavia, la sottoscrizione dei due contratti avverrebbe ancora nel medesimo momento.

Le criticità persistenti

8. In base alla documentazione acquisita agli atti, è emersa la continuazione della pratica commerciale che sembra presentare, in sostanza, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con la delibera dell'Autorità del 27 novembre 2019, n. 28011.

9. Allo stato, Compass non ha adottato modalità sufficienti al fine di rimuovere le condotte oggetto del provvedimento.

10. Infatti, il consumatore, pur con la separazione del momento di sottoscrizione e di attivazione, previo contatto telefonico, della polizza, stipulerebbe sempre i due contratti di finanziamento e assicurativo contestualmente, non essendoci in tal modo la certezza della assenza di vincoli tra finanziamento e polizza che solamente la separazione temporale della sottoscrizione dei contratti potrebbe garantire, potendo egli subire condizionamenti nella fase di richiesta del prestito personale (che, si ricorda, lo pone in una situazione di particolare debolezza data la necessità del finanziamento). Tale conclusione è alla base di precedenti decisioni dell'Autorità, con cui sono stati accettati gli impegni presentati dai professionisti in procedimenti aventi a oggetto analoghe fattispecie⁴.

11. Inoltre, l'attestazione oggetto della misura n. 1 contiene l'indicazione dell'unicità del premio, finanziato attraverso il prestito concesso, chiaramente in contrasto con l'esigenza di separare i due contratti, oltre che dal punto di vista del momento della sottoscrizione, anche da quello delle modalità di pagamento⁵.

⁴ Si vedano i provvedimenti n. 27606 rif. PS11116 – Agos polizze abbinate e n. 27607, rif. PS11117 Findomestic – polizze abbinate, del 20 marzo 2019.

⁵ Provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, punto 73.

12. Il citato provvedimento n. 28011, del 27 novembre 2019, è stato comunicato al professionista in data 23 dicembre 2019.

13. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta ha continuato ad essere diffusa anche dopo la data di notifica della decisione di accertamento della scorrettezza della pratica.

14. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 28011, del 27 novembre 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Compass Banca S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 28011, del 27 novembre 2019;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Sebastio;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Compass Banca S.p.A. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

CONFLITTO DI INTERESSI

SII166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN PROSSIMITA’ DELL’ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA-PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Provvedimento n. 28227

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottor Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779, come da ultimo modificato con delibera AGCM 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera 20 dicembre 2019 con la quale l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Contrammiraglio Aurelio Caligiore, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alla contestuale titolarità della carica di Commissario straordinario del Governo ex articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400 e dello status di Ufficiale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

VISTA la delibera 17-22 marzo 2020 con la quale l’Autorità, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la proroga del termine di chiusura del procedimento al 10 giugno 2020;

VISTE le comunicazioni e le memorie difensive depositate dal Contrammiraglio Aurelio Caligiore;

VISTO l’art. 103 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 37 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATE l’attuale emergenza sanitaria, le specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alla Parte il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

che il termine di conclusione del procedimento avviato in data 20 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Contrammiraglio Aurelio Caligiore, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215, è prorogato al 31 luglio 2020, tenuto già conto in detto termine, della

sospensione disposta dall'art. 103 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 37 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 18 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
